



# COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 55 del reg.	<b>Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI.-</b>
Del 27.12.2014	

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **VENTISETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **10,40** nella sala consiliare del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione, in sessione **straordinaria** che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

			<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>Sindaco:</b>	D'Antonio	Domenico	<b>X</b>	
<b>Consiglieri:</b>	Arcangeli	Federica		<b>X</b>
	Proietti	Fabrizio	<b>X</b>	
	Giuliani	Marcello	<b>X</b>	
	Minati	Sideria	<b>X</b>	
	Testa	Alessandra	<b>X</b>	
	Milani	Rossano	<b>X</b>	
	Granaroli	Marco	<b>X</b>	
	Mazzetti	Mario	<b>X</b>	
	Imperiale	Daniele	<b>X</b>	
	Giuliani	Berardino	<b>X</b>	

Assegnati: n. 10+1 (Sindaco)

In carica: n. 11

Presenti n. 10

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- **PRESIEDE** l'assemblea il Sig. Imperiale Daniele nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Gavazzi;
- Partecipa l'Assessore esterno Sig. Alberto Prospero.

La seduta è pubblica.

Alla trattazione dell' argomento in oggetto risultano presenti n. 7 Consiglieri avendo precedentemente abbandonato la seduta i Consiglieri Marco Granaroli( ore 10,52), Sideria Minati e Proietti Fabrizio ( ore 10,55).

*Esce Giuliani Berardino – ore 12,50 – P. 6*

Il Presidente dà lettura sommaria della proposta di deliberazione, evidenziandone i punti salienti;

*Rientra Giuliani Berardino – ore 12,55 – P. 7*

Il Sindaco relaziona brevemente significando le motivazioni della proposta in esame;

Il Cons.re Mazzetti rappresenta che, essendo l'atto de quo già stato approvato dagli altri Comuni aderenti alla Convenzione, non è possibile apportare emendamenti e ciò svalorizza il ruolo del Consigliere Comunale. Offre comunque alcuni spunti di riflessione, evidenziando che nel corpo della delibera si parla di "avvio e smaltimento" e non di "avvio a smaltimento": occorre apportare le necessarie correzioni per evitare problemi successivi. In merito alla riscossione dei relativi tributi rappresenta che detta attività potrebbe essere oggetto di successivo accordo. Relativamente al riparto della spesa tra i vari Comuni rappresenta che non è chiaro il metodo di riparto, peraltro riferito solo alle utenze e non alle diverse tipologie di utenze: andrebbero pertanto introdotte forme di salvaguardia. La realizzazione della piattaforma ecologica dovrebbe poi essere inserita tra gli obiettivi della convenzione. Il convenzionamento della attività di riscossione dei tributi consentirebbe infine al Comune capofila di generare un flusso contabile per fronteggiare le relative spese;

Il Sindaco esprime il proprio apprezzamento per l'intervento del Consigliere Mazzetti, evidenzia il lavoro congiunto dei Comuni, significando che dovrebbe trattarsi di "avvio a smaltimento" e che probabilmente si tratta di un rifiuto. (*E' uscito l'Assessore esterno Prospero – ore 13,10*) Invita il Responsabile del servizio, Arch. Ziantoni, a relazionare in merito: lo stesso relaziona articolatamente in merito e ribadisce, tra l'altro, che trattasi di "avvio a smaltimento".

Il Sindaco rappresenta infine che in sede di gara ( *Esce Milani – ore 13,14 – P. 6*) si è ritenuto di dover privilegiare l'acquisto delle attrezzature rispetto ai mezzi, cui provvederà direttamente la ditta aggiudicataria. (*Rientra l'Assessore esterno Prospero; Rientra il Consigliere Milani – ore 13,15 – P. 7*) Si partirà, pertanto, con la raccolta porta a porta su tutto il territorio, avvalendosi del contributo regionale, atteso anche il parere favorevole in tal senso dalla Regione. Relativamente all'isola ecologica, stante la necessità che la struttura sia pubblica, la Regione dovrebbe girare il finanziamento al Comune per la realizzazione della stessa congiuntamente agli altri Comuni. Da ultimo evidenzia che la convenzione che si andrà a stipulare non comprende lo spazzamento strade che resta pertanto in carico ai singoli Comuni. Ringrazia poi il Responsabile del servizio per l'intervento così puntuale e articolato ed invita l'intera Amministrazione, minoranza compresa, ad un maggior coinvolgimento quando si tratta di affrontare problematiche di tale tipo, di primaria importanza.

Anche il Presidente Imperiale ringrazia il Responsabile del Servizio per l'intervento effettuato;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Con voti n. 7 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti,

**DELIBERA**

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

**“APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI.”**

che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione che presenta il seguente risultato:

Presenti: n. 7

Votanti n. 7

Astenuti: n. 0

Voti favorevoli: n. 7

Voti contrari: n. 0

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D. Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- L'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, così come successivamente modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, testualmente recita: *"I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica"*;
- Ai sensi del richiamato comma 27 del medesimo articolo 14, costituisce funzione fondamentale dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, tra le altre, il **"f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi"**;
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 604 del 24 settembre 2012, la Regione Abruzzo ha confermato, come in precedenza stabilito con DGR n. 781/2011, in 5.000 abitanti la soglia demografica minima per le Unioni (art. 32 D.Lgs. 267/2000) e per le convenzioni (art. 30 D.Lgs. 267/2000), rispettivamente costituite o stipulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, come individuate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010 e modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenuti o appartenenti a Comunità montane, e dei Comuni con popolazione fino a 5.000

abitanti negli altri casi; al contempo, ha confermato, come in precedenza stabilito con DGR 843/2011, in deroga a quanto stabilito al precedente punto e in via eccezionale, la soglia demografica minima di 3.000 abitanti per le Unioni (art. 32 D.Lgs. 267/2000) e per le convenzioni (art. 30 D.Lgs. 267/2000), rispettivamente costituite e stipulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 dai:

- a) Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane, con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- b) Comuni con popolazione fino a 5.000 negli altri casi;

per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 e modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 95/2012, solo in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) Mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata le funzioni fondamentali;
- b) Impossibilità da parte dei Comuni obbligati di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia, con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;
- c) Situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto del limite demografico minimo di 5.000 abitanti;
- d) Impossibilità da parte dei Comuni obbligati, posti a confine degli Ambiti ottimali ed omogenei per area geografica definiti dalla legislazione regionale, di costituire forme associative ricadenti nello stesso Ambito di cui fanno parte.

- Con Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1, la Regione Abruzzo ha inserito, nella Legge Regionale 17 dicembre 1997 n. 143, l'art. 11-bis, rubricato "*Dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio in forma associata obbligatoria di funzioni fondamentali da parte dei Comuni*", ai sensi del quale "*1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, di modifica del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, e del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, la Regione Abruzzo, nelle materie di cui all'art.117, terzo e quarto comma della Costituzione, tenuto conto degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e dei principi di efficacia, economicità, di efficienza e riduzione delle spese, individua, quali dimensioni territoriali ottimali e omogenee per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, e da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti negli altri casi, mediante Unioni, di cui all'art. 32 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, o mediante convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, i seguenti otto Ambiti, con i Comuni ad essi appartenenti, come individuati nell'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente legge:*

- a) Ambito "L'Aquila";
- b) Ambito " Sulmona";
- c) Ambito "Avezzano";
- d) Ambito " Chieti";
- e) Ambito "Lanciano";
- f) Ambito " Vasto";
- g) Ambito "Pescara";
- h) Ambito "Teramo".

2. *Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano anche ai Comuni, con popolazione fino a 1.000 abitanti, che scelgono di costituire una Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 135, oppure scelgono di stipulare una o più convenzioni tra Comuni, di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000, di durata almeno triennale, per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti.*

3. *Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano, altresì, anche ai Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, facenti parte di una Unione di Comuni già costituita alla data del 7 luglio 2012, tenuti ad optare, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, o per la costituzione di una Unione o la stipula di una o più convenzioni di durata almeno triennale, per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni*

*fondamentali nel caso dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, ovvero per l'esercizio associato di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti, nel caso di Comuni fino a 1.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.*

*4. Le dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, relativamente alle funzioni del sociale e dei rifiuti, sono demandate alla legislazione regionale di settore.*

*5. Ai fini della presente legge alle forme associative di Unioni o convenzioni previste dai commi 1, 2 e 3, possono aderire anche Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.*

*6. Le Unioni o le convenzioni sono costituite all'interno della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica, di cui al comma 1, e nel rispetto dei limiti demografici minimi, ossia della complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 156, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, così come individuati con deliberazione di Giunta regionale.*

*7. Ai fini della presente legge è possibile derogare, in via eccezionale, a quanto disposto dal comma 6, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:*

*a) mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata funzioni/servizi comunali;*

*b) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;*

*c) situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto di quanto disposto al comma 4;*

*d) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, posti a confine di ciascun ambito, di costituire forme associative ricadenti nel territorio dello stesso ambito di cui fanno parte. In tali casi gli enti interessati, nella convenzione o nell'atto costitutivo e nello Statuto della forma associativa, indicano le oggettive motivazioni che giustificano la deroga.*

*8. Il rappresentante legale dell'Unione o del Comune capofila in caso di convenzione, trasmette alla Giunta regionale, Direzione regionale competente in materia di enti locali, l'atto costitutivo e lo Statuto, di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 o di cui all'art. 16 della L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2 della legge 7 agosto 2012, n. 135, o la convenzione, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, nonché una relazione con i risultati attesi in termini di efficienza ed efficacia.*

*9. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, non avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con L. 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.*

*10. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, avvalendosi della facoltà loro riconosciuta dall'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni non conforme a quanto stabilito dalla vigente legislazione statale e regionale, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con L. 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.*

*11. La Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sancisce l'istituzione delle Unioni di Comuni costituite da Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti in conformità a quanto stabilito dall'art. 16, comma 5, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, e sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.*

*12. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'inserimento delle forme associative, costituite nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, nel Programma di riordino territoriale, di cui all'art. 11, commi 1 e 2.*

*13. La Regione eroga contributi annuali alle forme associative, costituite ai sensi dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse finanziarie stanziata in bilancio. La Giunta regionale stabilisce, annualmente, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi.*

*14. La Regione promuove azioni di accompagnamento e sostegno ai Comuni per l'avvio e l'entrata a regime dell'esercizio in forma associata di funzioni/servizi comunali. A tal fine può avvalersi dell'ausilio di atenei universitari e di soggetti pubblici o privati specializzati, individuati secondo la vigente normativa";*

- Ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, inoltre, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, è stato demandato alle Regioni l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e la definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, oltre all'istituzione o alla designazione degli enti di governo degli stessi, prevedendosi che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo siano esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del citato articolo (art. 3 bis, co. 1 bis);
- In attuazione di quanto sopra, con Legge Regionale 21 ottobre 2013 n. 36, la Regione Abruzzo ha dettato nuove norme per l'organizzazione territoriale e l'esercizio appropriato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, già esercitate dall'Autorità d'Ambito di cui all'art. 7 della L.R. n. 45/2007, istituendo l'Ambito Territoriale Unico Regionale denominato "ATO Abruzzo" e l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), il cui Direttore Generale ha il compito, in particolare, di provvedere: a) all'affidamento del servizio; b) alla gestione del contratto di servizio;
- Con rispettive deliberazioni consiliari i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte hanno approvato lo schema di Convenzione dell'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (A.G.I.R.), trasmesso con nota della Regione Abruzzo-Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia-Commissario Unico Straordinario prot. n. 109267 del 17/4/2014;

#### **PREMESSO ALTRESÌ CHE:**

- La Regione Abruzzo, con D.G.R. n. 420 del 4/6/2013, ha statuito l'approvazione dello Strumento Attuativo Diretto (SAD) per l'utilizzo degli stanziamenti di cui alla Linea d'Azione IV.1.2.a. Intervento 1 "Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per comuni", del FAR-FAS 2007/2013, stabilendo, tra l'altro, le seguenti modalità di co-finanziamento dei progetti dei Comuni: a) "co-finanziamento" regionale denominato "quota base", secondo fasce demografiche di popolazione del Comune, pari al 70% del costo complessivo del progetto; b) "co-finanziamento" comunale, pari al 30% del costo complessivo del progetto; c) "quota premiale" regionale pari al 100% del contributo del 30% riferito alla "quota base" di cui alla lett. a); d) Per i Comuni che hanno beneficiato del co-finanziamento regionale di cui alle DUR n. 1090/06 e n. 468/08, il contributo regionale di cui alla Tab. 1 dell'Allegato 1 alla delibera, riferito alla "quota base", è ridotto del 30%;
- Conseguentemente, con delibere delle rispettive Giunte Comunali, i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte hanno approvato il Protocollo di intesa per la gestione associata del servizio di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani, nonché il Progetto unico per l'attivazione ed il miglioramento di un sistema di raccolta differenziata "porta a porta", da sottoporre alla Regione Abruzzo per conseguire i benefici di cui alla citata D.G.R. n. 420 del 4/6/2013;
- Con Determinazione dirigenziale n. DA21/163 del 03.11.2014 la Regione Abruzzo ha ammesso a finanziamento i Comuni di Carsoli, Oricola, Rocca di Botte e Pereto, per la realizzazione del Progetto unico suddetto;

- Successivamente, in rapporto alla necessità manifestatasi di dover rimodulare il progetto unico di cui sopra e in riscontro a nota del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Carsoli in data 30.09.2014, Prot. n. 8121, la Regione Abruzzo, con nota Prot. n. 308083 del 19.11.2014, ha comunicato di aver giudicato positivamente l'ammissibilità della richiesta avanzata dal Comune di Carsoli, con i Comuni di Oricola, Rocca di Botte e Pereto, al fine di garantire l'implementazione del servizio a partire dal mese di gennaio 2015;
- Conseguentemente, con deliberazioni giuntali i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte hanno riapprovato/stanno riapprovando il Progetto unico per l'attivazione ed il miglioramento di un sistema di raccolta differenziata "porta a porta";

### **CONSIDERATO:**

- Che la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni, in quanto, come previsto dal 205 del D.Lgs. n. 152/2006, i Comuni che non attuano la raccolta differenziata secco/umido nelle percentuali prescritte dalla legge nazionale e regionale incorrono in sanzioni economiche al momento del conferimento a discarica;
- Che il convenzionamento tra Comuni costituisce una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi di competenza comunale in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;
- Che i Comuni di Oricola, Rocca di Botte e Pereto, in considerazione della loro dimensione demografica, soggiacciono all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali di cui alla normativa sopra richiamata, ivi inclusa quella attinente alla organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alla riscossione dei relativi tributi;
- Che il Comune di Carsoli, seppure formalmente non tenuto ad aderire all'associazionismo obbligatorio di cui alla normativa innanzi richiamata, ha comunque manifestato la volontà di aderire alla gestione in forma associata alla organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per evidenti ragioni di opportunità e convenienza, tenuto conto del miglioramento in termini di efficienza, efficacia ed economicità che l'esercizio associato della funzione è volto a produrre;

**RILEVATO** che le Amministrazioni comunali in epigrafe indicate si sono più volte confrontate sul tema, attraverso i propri rappresentanti, approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione della funzione comunale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e che hanno infine raggiunto l'intesa per la gestione in forma associata mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 della suddetta funzione;

**VISTO** lo schema di convenzione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, costituito da n. 16 articoli;

**RITENUTO** dover adottare la convenzione suindicata;

Visto il parere favorevole reso dal revisore dei Conti;

VISTI:

- la L.n. 122/2010;

- la L.n. 147/2013,
- la L.n. 56/2014;
- il D. Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale.

### **D E L I B E R A**

- 1) Di approvare lo svolgimento in forma associata fra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte della funzione fondamentale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
  - 2) Di approvare lo Schema di convenzione per la gestione in forma associata ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte della funzione di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale dello stesso;
  - 3) Di dare atto che la gestione della suddetta funzione in forma associata diverrà operativa se e in quanto i Consigli Comunali di Carsoli, Pereto e Rocca di Botte adotteranno analoga deliberazione di approvazione della gestione associata e dello Schema di convenzione di cui al precedente punto, e la Convenzione stessa venga sottoscritta dai Sindaci dei Comuni aderenti;
  - 4) Di autorizzare, allo scopo di cui sopra, il Sindaco alla sottoscrizione della predetta Convenzione in nome e per conto del Comune di Carsoli, autorizzandolo altresì ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali, che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia;
  - 5) Di demandare ai Responsabili di Servizio, ciascuno per quanto di propria competenza, per ogni successivo adempimento e/o provvedimento necessario a dare esecuzione alla presente deliberazione.
- 1) Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L.

Pareri ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

---

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio

f.to Arch. Roberto Ziantoni

---

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI**

L'anno **2014 (duemilaquattordici)**, il giorno ... (...) del mese di ....., nella residenza municipale del Comune di ....., tra i sotto elencati Enti:

- il **COMUNE DI CARSOLI (AQ)**, con sede in Carsoli alla Via....., cod.fisc....., rappresentato nel presente atto dal Sindaco p.t. Sig....., cod.fisc....., domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del... dichiarata immediatamente eseguibile,

- il **COMUNE DI ORICOLA (AQ)**, con sede in Oricola alla Piazza Livio Laurenti n....., cod.fisc....., rappresentato nel presente atto dal Sindaco p.t. Sig....., cod.fisc....., domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del... dichiarata immediatamente eseguibile,

- il **COMUNE DI ROCCA DI BOTTE (AQ)**, con sede in Rocca di Botte alla Via....., cod.fisc....., rappresentato nel presente atto dal Sindaco p.t. Sig....., cod.fisc....., domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del... dichiarata immediatamente eseguibile;

- il **COMUNE DI PERETO (AQ)**, con sede in Pereto alla Via....., cod.fisc....., rappresentato nel presente atto dal Sindaco p.t. Sig....., cod.fisc....., domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nella presente Convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del... dichiarata immediatamente eseguibile;

nel prosieguo denominati più semplicemente "Parti", viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da valere per ogni effetto di legge, con la quale si conviene e si stipula quanto segue:

### **PREMESSO CHE**

- L'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, così come successivamente modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, testualmente recita: "*I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica*";
- Ai sensi del richiamato comma 27 del medesimo articolo 14, costituisce funzione fondamentale dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, tra le altre, il "**f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi**";

- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 604 del 24 settembre 2012, la Regione Abruzzo ha confermato, come in precedenza stabilito con DGR n. 781/2011, in 5.000 abitanti la soglia demografica minima per le Unioni (art. 32 D.Lgs. 267/2000) e per le convenzioni (art. 30 D.Lgs. 267/2000), rispettivamente costituite o stipulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, come individuate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010 e modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenenti o appartenenti a Comunità montane, e dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti negli altri casi; al contempo, ha confermato, come in precedenza stabilito con DGR 843/2011, in deroga a quanto stabilito al precedente punto e in via eccezionale, la soglia demografica minima di 3.000 abitanti per le Unioni (art. 32 D.Lgs. 267/2000) e per le convenzioni (art. 30 D.Lgs. 267/2000), rispettivamente costituite e stipulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 dai:
  - a) Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane, con popolazione fino a 3.000 abitanti;
  - b) Comuni con popolazione fino a 5.000 negli altri casi;
 per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 e modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 95/2012, solo in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
  - a) Mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata le funzioni fondamentali;
  - b) Impossibilità da parte dei Comuni obbligati di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia, con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;
  - c) Situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto del limite demografico minimo di 5.000 abitanti;
  - d) Impossibilità da parte dei Comuni obbligati, posti a confine degli Ambiti ottimali ed omogenei per area geografica definiti dalla legislazione regionale, di costituire forme associative ricadenti nello stesso Ambito di cui fanno parte.
  
- Con Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1, la Regione Abruzzo ha inserito, nella Legge Regionale 17 dicembre 1997 n. 143, l'art. 11-bis, rubricato "*Dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio in forma associata obbligatoria di funzioni fondamentali da parte dei Comuni*", ai sensi del quale "*1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, di modifica del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, e del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, la Regione Abruzzo, nelle materie di cui all'art.117, terzo e quarto comma della Costituzione, tenuto conto degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e dei principi di efficacia, economicità, di efficienza e riduzione delle spese, individua, quali dimensioni territoriali ottimali e omogenee per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, e da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti negli altri casi, mediante Unioni, di cui all'art. 32 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, o mediante convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, i seguenti otto Ambiti, con i Comuni ad essi appartenenti, come individuati nell'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente legge:*
  - a) Ambito "L'Aquila";
  - b) Ambito " Sulmona";
  - c) Ambito "Avezzano";
  - d) Ambito " Chieti";
  - e) Ambito "Lanciano";
  - f) Ambito " Vasto";
  - g) Ambito "Pescara";
  - h) Ambito "Teramo".

2. Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano anche ai Comuni, con popolazione fino a 1.000 abitanti, che scelgono di costituire una Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 135, oppure scelgono di stipulare una o più convenzioni tra Comuni, di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000, di durata almeno triennale, per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti.

3. Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano, altresì, anche ai Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, facenti parte di una Unione di Comuni già costituita alla data del 7 luglio 2012, tenuti ad optare, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, o per la costituzione di una Unione o la stipula di una o più convenzioni di durata almeno triennale, per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali nel caso dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, ovvero per l'esercizio associato di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti, nel caso di Comuni fino a 1.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.

4. Le dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, relativamente alle funzioni del sociale e dei rifiuti, sono demandate alla legislazione regionale di settore.

5. Ai fini della presente legge alle forme associative di Unioni o convenzioni previste dai commi 1, 2 e 3, possono aderire anche Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

6. Le Unioni o le convenzioni sono costituite all'interno della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica, di cui al comma 1, e nel rispetto dei limiti demografici minimi, ossia della complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 156, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, così come individuati con deliberazione di Giunta regionale.

7. Ai fini della presente legge è possibile derogare, in via eccezionale, a quanto disposto dal comma 6, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata funzioni/servizi comunali;

b) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;

c) situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto di quanto disposto al comma 4;

d) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, posti a confine di ciascun ambito, di costituire forme associative ricadenti nel territorio dello stesso ambito di cui fanno parte. In tali casi gli enti interessati, nella convenzione o nell'atto costitutivo e nello Statuto della forma associativa, indicano le oggettive motivazioni che giustificano la deroga.

8. Il rappresentante legale dell'Unione o del Comune capofila in caso di convenzione, trasmette alla Giunta regionale, Direzione regionale competente in materia di enti locali, l'atto costitutivo e lo Statuto, di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 o di cui all'art. 16 della L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2 della legge 7 agosto 2012, n. 135, o la convenzione, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, nonché una relazione con i risultati attesi in termini di efficienza ed efficacia.

9. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, non avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con L. 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.

10. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, avvalendosi della facoltà loro riconosciuta dall'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni non conforme a quanto stabilito dalla vigente legislazione statale e regionale, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con L. 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.

11. La Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sancisce l'istituzione delle Unioni di Comuni costituite da Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti in conformità a quanto stabilito dall'art. 16, comma 5, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, e sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.

12. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'inserimento delle forme associative, costituite nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, nel Programma di riordino territoriale, di cui all'art. 11, commi 1 e 2.

13. La Regione eroga contributi annuali alle forme associative, costituitesi ai sensi dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse finanziarie stanziare in bilancio. La Giunta regionale stabilisce, annualmente, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi.

14. La Regione promuove azioni di accompagnamento e sostegno ai Comuni per l'avvio e l'entrata a regime dell'esercizio in forma associata di funzioni/servizi comunali. A tal fine può avvalersi dell'ausilio di atenei universitari e di soggetti pubblici o privati specializzati, individuati secondo la vigente normativa";

- Ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, inoltre, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, è stato demandato alle Regioni l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e la definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, oltre all'istituzione o alla designazione degli enti di governo degli stessi, prevedendosi che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo siano esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del citato articolo (art. 3 bis, co. 1 bis);
- In attuazione di quanto sopra, con Legge Regionale 21 ottobre 2013 n. 36, la Regione Abruzzo ha dettato nuove norme per l'organizzazione territoriale e l'esercizio appropriato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, già esercitate dall'Autorità d'Ambito di cui all'art. 7 della L.R. n. 45/2007, istituendo l'Ambito Territoriale Unico Regionale denominato "ATO Abruzzo" e l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), il cui Direttore Generale ha il compito, in particolare, di provvedere: a) all'affidamento del servizio; b) alla gestione del contratto di servizio;
- Con rispettive deliberazioni consiliari nn.....del....., i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte hanno approvato lo schema di Convenzione dell'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (A.G.I.R.), trasmesso con nota della Regione Abruzzo-Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia-Commissario Unico Straordinario prot. n. 109267 del 17/4/2014;

#### **PREMESSO ALTRESÌ CHE:**

- La Regione Abruzzo, con D.G.R. n. 420 del 4/6/2013, ha statuito l'approvazione dello Strumento Attuativo Diretto (SAD) per l'utilizzo degli stanziamenti di cui alla Linea d'Azione IV.1.2.a. Intervento 1 "Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per comuni", del FAR-FAS 2007/2013, stabilendo, tra l'altro, le seguenti modalità di co-finanziamento dei progetti dei Comuni: a) "co-finanziamento" regionale denominato "quota base", secondo fasce demografiche di popolazione del Comune, pari al 70% del costo complessivo del progetto:
  - a) "co-finanziamento" comunale, pari al 30% del costo complessivo del progetto;
  - b) "quota premiale" regionale pari al 100% del contributo del 30% riferito alla "quota base" di cui alla lett. a);
  - c) per i Comuni che hanno beneficiato del co-finanziamento regionale di cui alle DUR n. 1090/06 e n. 468/08, il contributo regionale di cui alla Tab. 1 dell'Allegato 1 alla delibera, riferito alla "quota base", è ridotto del 30%;
- Conseguentemente, con delibere delle rispettive Giunte Comunali, i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte hanno approvato il Protocollo di intesa per la gestione associata del servizio

di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani, nonché il Progetto unico per l'attivazione ed il miglioramento di un sistema di raccolta differenziata "porta a porta", da sottoporre alla Regione Abruzzo per conseguire i benefici di cui alla citata D.G.R. n. 420 del 4/6/2013;

- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 420/2013, la Regione Abruzzo ha riconosciuto in favore dei Comuni di Carsoli, Oricola, Rocca di Botte e Pereto, per la realizzazione del Progetto unico suddetto, complessivamente un finanziamento di € .....
- Successivamente, in rapporto alla necessità manifestatasi di dover rimodulare il progetto unico di cui sopra e in riscontro a nota del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Carsoli in data 30.09.2014, Prot. n. 8121, la Regione Abruzzo, con nota Prot. n. 308083 del 19.11.2014, ha comunicato di aver giudicato positivamente l'ammissibilità della richiesta avanzata dal Comune di Carsoli, con i Comuni di Oricola, Rocca di Botte e Pereto, al fine di garantire l'implementazione del servizio a partire dal mese di gennaio 2015;
- Conseguentemente, con deliberazioni giuntali nn..... del....., i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte hanno riapprovato il Progetto unico per l'attivazione ed il miglioramento di un sistema di raccolta differenziata "porta a porta";

#### **CONSIDERATO:**

- Che la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni, in quanto, come previsto dal 205 del D.Lgs. n. 152/2006, i Comuni che non attuano la raccolta differenziata secco/umido nelle percentuali prescritte dalla legge nazionale e regionale incorrono in sanzioni economiche al momento del conferimento a discarica;
- Che il convenzionamento tra Comuni costituisce una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi di competenza comunale in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;
- Che i Comuni di Oricola, Rocca di Botte e Pereto, in considerazione della loro dimensione demografica, soggiacciono all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali di cui alla normativa sopra richiamata, ivi inclusa quella attinente alla organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
- Che il Comune di Carsoli, seppure formalmente non tenuto ad aderire all'associazionismo obbligatorio di cui alla normativa innanzi richiamata, ha comunque manifestato la volontà di aderire alla gestione in forma associata alla organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per evidenti ragioni di opportunità e convenienza, tenuto conto del miglioramento in termini di efficienza, efficacia ed economicità che l'esercizio associato della funzione è volto a produrre;

**RILEVATO** che le Amministrazioni comunali in epigrafe indicate si sono più volte confrontate sul tema, attraverso i propri rappresentanti, approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione della funzione comunale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e che hanno infine raggiunto l'intesa per la gestione in forma associata mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 della suddetta funzione;

**VISTE** le deliberazioni del Consiglio Comunale di Carsoli n..... del....., dichiarata immediatamente eseguibile, del Consiglio Comunale di Oricola n..... del....., dichiarata immediatamente eseguibile,

del Consiglio Comunale di Rocca di Botte n..... del....., dichiarata immediatamente eseguibile, e del Consiglio Comunale di Pereto n..... del....., dichiarata immediatamente eseguibile, con le quali gli Enti firmatari hanno approvato lo schema della presente Convenzione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tra le Parti si stipula e si conviene quanto segue:

### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. I Comuni di Carsoli, Oricola, Rocca di Botte e Pereto, come sopra rappresentati, convengono di stipulare la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti, la funzione comunale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con esclusione del solo servizio di spazzamento delle strade e delle altre aree pubbliche (al quale provvederà in proprio ciascun Ente, secondo le modalità ritenute più opportune), al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione.
2. Per l'attuazione di quanto sopra, i Comuni aderenti si impegnano, con la sottoscrizione del presente atto, ciascuno per quanto di propria spettanza, alla attuazione del Progetto unico di attivazione della raccolta porta a porta già approvato dai Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte, rispettivamente, con le deliberazioni giuntali n.....del....., n.....del....., n.....del.....e n.....del....., dando espressamente atto che tale adempimento costituisce condizione essenziale ed imprescindibile per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma ed al successivo articolo 3. Ove uno dei Comuni aderenti si renda gravemente inadempiente a tale condizione, lo stesso potrà essere escluso dalla Convenzione con deliberazione della maggioranza dei Comuni associati adempienti, adottata ai sensi del successivo art. 12, fermo restando il diritto di questi ultimi al risarcimento del danno eventualmente patito a causa dell'inadempimento.
3. Le Parti concordano che la necessità della gestione congiunta della funzione di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nelle more della definitiva attivazione dell'ATO Abruzzo di cui alla L.R. n. 36/2013 e della relativa gestione, attinge il proprio fondamento:
  - a) Nella competenza in capo ai Comuni della materia afferente la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa ai sensi dell'art. 198, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006, dovuta alla circostanza che non è stato ancora individuato il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art. 202, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
  - b) Nella consapevolezza che, in ogni caso, la gestione congiunta della funzione risponde alla necessità di realizzare economie di scala che razionalizzino le modalità di svolgimento delle prestazioni, abbattendo i costi e permettendo un più elevato grado di soddisfacimento dei bisogni dell'utenza.
4. I Comuni perseguono, inoltre, l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nella materia in questione. A tali fini l'Ufficio Associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Ente, provvede:
  - a) allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle amministrazioni;
  - b) allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
  - c) allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale.

5. Resta in ogni caso salva la competenza dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani (AGIR) in ordine alle funzioni indicate dalla L.R. n. 36/2013 e s.m.i., nonché la competenza esclusiva di ogni singolo Comune relativamente alla determinazione delle tariffe TARI con riferimento al proprio territorio.

### **Art. 3 - Finalità**

1. Il convenzionamento della funzione è finalizzato a:
  - gestire e controllare efficacemente il territorio e di salvaguardare l'ambiente;
  - migliorare la qualità del servizio erogato, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
  - razionalizzare la spesa per la gestione del servizio;
  - assicurare una gestione professionale qualificata, unitaria e semplificata di tutte le procedure inerenti il servizio;
  - garantire l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio della funzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
  - garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio della funzione;
  - rafforzare e armonizzare i sistemi di coesione territoriale.
2. Periodicamente i Comuni convenzionati provvederanno a verificare l'andamento della gestione associata, anche per avanzare proposte per il suo miglioramento ed efficientamento.

### **Art. 4 - Comune Capofila**

1. Il Comune di Carsoli assume il ruolo di Comune Capofila, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, con le seguenti competenze:
  - curare gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla Convenzione;
  - presentare le richieste di contributo per l'acquisto di mezzi e materiali agli Enti sovracomunali, restando inteso che ciascun Comune potrà presentare richiesta in modo autonomo laddove espressamente previsto dalla normativa;
  - gestire i fondi ed amministrare i beni a disposizione per la gestione della funzione oggetto della presente Convenzione;
  - determinare l'ammontare dei costi di gestione direttamente riconducibili all'esercizio della funzione in forma associata, nonché di quei costi che l'Ente Capofila indirettamente sopporta in ragione dell'esercizio della medesima funzione convenzionata, costi che vanno ripartiti tra i Comuni convenzionati con le modalità di cui al successivo art. 7. Su tale determinazione dei costi si basa la proposta, da parte Responsabile dell'Ufficio Associato-Referente dei Comuni, del piano annuale delle spese da sottoporre all'approvazione della Consulta dei Sindaci.
2. Per l'espletamento delle attività di cui sopra, il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici, con il supporto delle strutture e degli uffici messi a disposizione dagli altri Comuni aderenti.

### **Art. 5 – Ufficio Associato intercomunale per la gestione associata della funzione – Responsabile dell'Ufficio/Referente dei Comuni**

1. Presso il Comune Capofila è istituito l'Ufficio Associato preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione associata delle attività inerenti la funzione di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con a capo un unico Responsabile dell'Ufficio, individuato dalla Consulta dei Sindaci e nominato dal Sindaco del Comune Capofila.
2. Spetterà all'Ufficio Associato, in particolare, la predisposizione del Capitolato e degli atti di gara finalizzati all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio. A tale riguardo, si prevede sin da ora che il Capitolato suddetto debba prevedere:
  - 1) La previsione della risoluzione automatica dell'affidamento in caso di intervenuta individuazione del soggetto gestore da parte dell'Ente di governo dell'ATO competente o dal Prefetto di L'Aquila, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 150/2013,

convertito in legge n. 15/2014, e salvo che l'Ente gestore individuato dall'ATO ovvero il Prefetto non ritengano di subentrare nel contratto medesimo;

- 2) L'espletamento della gara ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la individuazione del soggetto cui affidare il servizio;
  - 3) L'effettuazione di tutte le attività di gara e la gestione delle eventuali fasi di contenzioso anche stragiudiziale che dovessero insorgere;
  - 4) L'effettuazione di tutte le attività successive alla gara e propedeutiche alla stipulazione del contratto di appalto;
  - 5) La stipulazione del contratto di appalto.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Associato specifica gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci in calendari e programmi operativi di lavoro, da realizzarsi sul territorio di tutti i Comuni associati. Egli è responsabile verso i Sindaci dei Comuni aderenti in ordine alla predisposizione dei servizi, ai risultati dell'attività e delle relative verifiche.
  4. Il Responsabile dell'Ufficio Associato esercita le funzioni organizzative e gestionali previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (AGIR, Regione, Provincia, Comuni, associazioni di cittadini o di professionisti, ecc.). Allo stesso è attribuita la responsabilità e la direzione della funzione associata di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché ogni altro aspetto relativo alla gestione del personale. In particolare, è attribuita al medesimo la gestione tecnica ed amministrativa della funzione, inclusa l'adozione dei provvedimenti amministrativi.
  5. Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti degli altri Comuni aderenti, nei confronti dei quali svolge attività di coordinamento. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti, periodicamente ovvero quando ne ravvisi la necessità, presso la sede del Comune Capofila o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

#### **Art. 6 - Consulta dei Sindaci o loro delegati**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione è istituita la "Consulta dei Sindaci", composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti alla Convenzione o loro delegati, per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività della funzione di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.
2. La Consulta dei Sindaci svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento della funzione convenzionata. Si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata della funzione.
3. La Consulta è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila o, in sua assenza, da un suo delegato. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto da sottoporre ad approvazione.
4. Delle riunioni della Consulta dei Sindaci è redatto apposito verbale. A redigere il verbale delle riunioni è il Responsabile dell'Ufficio associato, che partecipa alle sedute con funzioni di segretario.
5. In particolare, compete alla Consulta dei Sindaci:
  - dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici per la gestione associata della funzione;
  - proporre al Responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali, nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del servizio (criteri di acquisto ed assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);
  - approvare il Piano annuale di attività su proposta del Responsabile dell'Ufficio Associato;
  - approvare il piano delle spese e delle entrate proposto dal Responsabile dell'Ufficio Associato;

- vigilare e controllare sull'espletamento della funzione e verificare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al precedente art. 3;
  - risolvere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra i Comuni aderenti;
  - esaminare e deliberare in ordine alle eventuali nuove richieste di ingresso o di recesso dalla Convenzione, ovvero di espulsione dalla stessa dei Comuni aderenti inadempienti, fatta salva la procedura di cui ai successivi articoli 12 e 14;
  - approvare la Relazione annuale sulla gestione associata della funzione, predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Associato e da comunicare ai singoli Consigli Comunali dei Comuni associati.
6. La Consulta si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di Convenzione a due Comuni, la Consulta è validamente costituita con l'intervento di tutti i membri aderenti e delibera all'unanimità dei presenti.
7. Alla Consulta possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il Responsabile dell'Ufficio Associato e i funzionari competenti di ciascun Comune aderente.

### Art. 7 - Risorse finanziarie

1. La gestione dei rapporti finanziari, per la parte dei costi relativi alla gestione della raccolta e del conferimento dei rifiuti, coperti dalle entrate della tassa rifiuti solidi urbani, sarà regolata secondo il principio di cui all'art. 62 del D.Lgs. 507/1993, per cui la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, situati nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque reso in maniera continuativa.
2. I Comuni aderenti alla Convenzione, per finanziare le attività della funzione, stanziavano nei rispettivi bilanci la quota annuale ritenuta necessaria per lo svolgimento associato della funzione, il cui importo verrà definito annualmente dalla Consulta dei Sindaci e stanziata dai Consigli comunali in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.
3. Tenuto conto delle indagini effettuate dai competenti tecnici comunali, si conviene che la spesa per la gestione associata della funzione sarà ripartita tra gli Enti convenzionati sulla base dei seguenti parametri:
  - a) **Il quantitativo di rifiuti prodotti da ciascun Comune** convenzionato e raccolti nel rispettivo territorio secondo i dati all'uopo comunicati dal gestore della raccolta;
  - b) **Il numero di utenze attive** nel territorio comunale di ciascun Comune convenzionato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di riferimento,

e secondo il seguente algoritmo di calcolo:

$$Q_c = \left[ \frac{(U_c \cdot 100)}{U_t} + \frac{(R_c \cdot 100)}{R_t} \right] / 2$$

SIMBOLO	DESCRIZIONE
U <sub>c</sub>	utenze comune
U <sub>t</sub>	utenze totali
R <sub>c</sub>	∑ FSR + FO singolo Comune
R <sub>t</sub>	∑ FSR + FO Totale Comuni
FSR	frazione secca residua (indifferenziata) RSU
FO	frazione organica RSU

Q<sub>c</sub> = percentuale di ripartizione del costo di appalto per singolo comune

Le quote dovute da ciascun Comune, così come i contributi di Enti pubblici e privati, dovranno confluire entro il 15 di ciascun mese nelle casse del Comune capofila su apposito e specifico capitolo di bilancio.

4. Le spese generali della funzione (gestione, manutenzione, attrezzature, cancelleria, corsi, ecc.) e le spese che indirettamente l'Ente Capofila ed i singoli Comuni sopportano in ragione dell'esercizio della funzione convenzionata, ivi incluse eventuali spese di personale, saranno ripartite come segue:
  - Per il 50% in parti uguali tra i Comuni aderenti,
  - Per il restante 50% in base agli abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,e saranno rimborsate dai Comuni aderenti al Comune capofila previa rendicontazione annuale predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Associato e approvata dalla Consulta dei Sindaci.
5. È compito e responsabilità del Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere, in sede di predisposizione del Bilancio preventivo, la spesa necessaria per la gestione associata della funzione, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Consulta dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni associati.
6. Le spese verranno disposte dal Responsabile dell'Ufficio Associato.
7. La gestione delle risorse finanziarie predette avverrà in conformità ai Regolamenti del Comune Capofila.

#### **Art. 8 - Dotazione organica (risorse umane)**

1. Gli Enti convenzionati si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dal Responsabile dell'Ufficio Associato e secondo quanto stabilito in sede di Consulta dei Sindaci.
2. Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione della funzione associata mantiene il rapporto organico e di dipendenza con l'Amministrazione di appartenenza. Il detto personale è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della Convenzione.
3. Le spese di retribuzione del personale impiegato nell'esercizio della funzione associata saranno a carico di ciascun Comune di appartenenza e saranno da questo corrisposte direttamente nell'importo di rispettivo inquadramento, compresa la quota relativa alle risorse decentrate e la quota relativa al lavoro straordinario.
4. Ai fini delle certificazioni di legge (es. conto annuale, Corte dei conti, Inail, Inps, Inpdap, etc.) la competenza è di norma attribuita al Comune di appartenenza, salvo adempimenti specifici in capo al Comune Capo Convenzione.

#### **Art. 9 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati**

1. I beni strumentali all'esercizio della funzione di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente Convenzione, restano di loro esclusiva proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte dell'Ufficio Associato, limitatamente alle attività oggetto della presente Convenzione.
2. L'acquisto di nuovi beni per la funzione associata sarà deciso dalla Consulta dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio associato, e potrà essere effettuato sia pro-quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte dell'Ufficio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.
3. Ove i beni siano acquistati pro-quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli, in caso di scioglimento della Convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Consulta sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi alla funzione associata per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi della funzione associata e

assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione della funzione stessa che provvederà a riassegnarlo.

4. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato è affidata al Comune Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non trovano applicazione agli acquisti di beni e mezzi necessari ad attivare il Progetto unico di attivazione della raccolta differenziata porta a porta già approvato dai Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte rispettivamente con le deliberazioni giuntali n.....del....., n.....del....., n.....del.....e n.....del....., che resteranno a carico di ciascun Comune per quanto di rispettiva competenza.

#### **Art. 10 - Decorrenza e durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione decorre dalla sua materiale sottoscrizione e avrà scadenza coincidente con la scadenza naturale del contratto di affidamento al gestore del servizio individuato ai sensi del precedente articolo 5, comma 2.
2. La Convenzione potrà essere rinnovata per la medesima o diversa durata, previa apposita deliberazione degli organi consiliari degli Enti aderenti.
3. Ogni modifica o integrazione, non meramente formale, che si rendesse necessaria prima della scadenza, dovrà essere approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.
4. Al termine di ciascun anno, la Consulta dei Sindaci valuterà l'efficienza e l'economicità della funzione associata per verificare le eventuali variazioni da apportare alla gestione.

#### **Art. 11 - Scioglimento e recesso**

1. La Convenzione può essere sciolta in ogni tempo per mutuo consenso di tutti gli Enti aderenti.
2. Ogni Comune può recedere dalla Convenzione con deliberazione consiliare efficace, nei confronti degli altri Comuni convenzionati dal terzo mese successivo alla sua comunicazione agli stessi.
3. Il recesso non è in ogni caso consentito antecedentemente alla scadenza dell'affidamento del servizio quale disposto a norma dell'art. 5, comma 2, della presente Convenzione.
4. Resta in ogni caso fermo l'obbligo, per il Comune recedente, di ottemperare agli impegni assunti, in proprio ovvero, in sua vece, dal Comune Capofila, per la gestione associata della funzione fino alla data di efficacia del recesso.
5. In caso di recesso la Convenzione sopravvive per i restanti Comuni convenzionati. Se recede il Comune capofila, la Consulta dei Sindaci individua il nuovo Comune Capofila e propone l'adeguamento corrispondente della Convenzione con appositi provvedimenti consiliari.
6. L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti alla funzione associata. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati con i fondi della funzione associata, trova applicazione il precedente art. 9.

#### **Art. 12 – Espulsione del Comune inadempiente**

1. Il Comune aderente che si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto potrà essere espulso dalla Convenzione con deliberazione motivata della maggioranza della Consulta dei Sindaci, efficace dalla data di relativa adozione. In ogni caso l'Ente espulso non si intenderà esonerato dagli impegni assunti a norma della presente Convenzione ed inerenti il periodo di adesione alla gestione associata, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni prodotti agli altri Comuni in ragione dell'inadempimento contestato.

#### **Art. 13 - Controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Comuni aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria in seno alla Consulta dei Sindaci.

2. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione si intende devoluta al Giudice Amministrativo.

#### **Art. 14 – Ammissione di nuovi Comuni o Enti**

1. L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata deve essere presentata al Comune Capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati.
2. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione da adottarsi da parte di tutti i Consigli comunali degli Enti stipulanti la presente Convenzione, previo esame e deliberazione della Consulta dei Sindaci.

#### **Art. 15 - Registrazione**

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tasa fissa a norma del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti aderenti.

#### **Art. 16 – Disposizioni finali – Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Consulta dei Sindaci, con adozione, se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, nonché le norme del Codice Civile in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie e regolamentari.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li, \_\_\_\_\_ .

**Il Sindaco del Comune di Carsoli**

\_\_\_\_\_

**Il Sindaco del Comune di Rocca di Botte**

\_\_\_\_\_


**Il Sindaco del Comune di Oricola**

\_\_\_\_\_

**Il Sindaco del Comune di Pereto**

\_\_\_\_\_

COMUNE DI CARSOLI (AQ)



**L'organo di revisione  
del Comune di Carsoli  
D'Amicodatri Valerio**

Oggetto: parere sulla proposta di delibera consiliare avente ad oggetto "Approvazione convenzione per la gestione in forma associata della funzione di organizzazione e gestione del sistema locale di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani"

Il sottoscritto D'Amicodatri Valerio, in qualità di revisore unico del Comune di Carsoli, ha ricevuto in data 18 dicembre 2014 richiesta di parere sulla proposta di delibera in oggetto, corredata dalla seguente documentazione:

- CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI;
- Proposta di delibera consiliare avente ad oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI";
- Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21);
- Proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI EX ART. 34, COMMA 20 DEL D.L. N. 179/2012 CONVERTITO CON LEGGE N. 221/2012";

Preliminarmente si rileva come in prossimità delle festività natalizie siano pervenute allo scrivente, oltre alla presente richiesta di parere, numerose richieste di parere di riconoscimento di debito fuori bilancio da formulare in tempi ristretti. Si raccomanda pertanto l'Ente, al fine di evitare problematiche o analisi troppo superficiali degli argomenti trattati, di concedere per il futuro all'organo di revisione i tempi necessari previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

## PREMESSO CHE:

- L'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, così come successivamente modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, testualmente recita: *“I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonìa, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica”*;
- Ai sensi del richiamato comma 27 del medesimo articolo 14, costituisce funzione fondamentale dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, tra le altre, il **“f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”**;
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 604 del 24 settembre 2012, la Regione Abruzzo ha confermato, come in precedenza stabilito con DGR n. 781/2011, in 5.000 abitanti la soglia demografica minima per le Unioni (art. 32 D.Lgs. 267/2000) e per le convenzioni (art. 30 D.Lgs. 267/2000), rispettivamente costituite o stipulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, come individuate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito con la L. 122/2010 e modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenuti o appartenenti a Comunità montane, e dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti negli altri casi; al contempo, ha confermato, come in precedenza stabilito con DGR 843/2011, in deroga a quanto stabilito al precedente punto e in via eccezionale, la soglia demografica minima di 3.000 abitanti per le Unioni (art. 32 D.Lgs. 267/2000) e per le convenzioni (art. 30 D.Lgs. 267/2000), rispettivamente costituite e stipulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 dai:
  - a) Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane, con popolazione fino a 3.000 abitanti;
  - b) Comuni con popolazione fino a 5.000 negli altri casi;per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010 e modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 95/2012, solo in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
  - a) Mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata le funzioni fondamentali;
  - b) Impossibilità da parte dei Comuni obbligati di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia, con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;
  - c) Situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto del limite demografico minimo di 5.000 abitanti;
  - d) Impossibilità da parte dei Comuni obbligati, posti a confine degli Ambiti ottimali ed omogenei per area geografica definiti dalla legislazione regionale, di costituire forme associative ricadenti nello stesso Ambito di cui fanno parte.
- Con Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 1, la Regione Abruzzo ha inserito, nella Legge Regionale 17 dicembre 1997 n. 143, l'art. 11-bis, rubricato *“Dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio in forma associata obbligatoria di funzioni fondamentali da parte dei Comuni”*, ai sensi del quale *“1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, di modifica del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, e del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in*

L. 14 settembre 2011, n. 148, la Regione Abruzzo, nelle materie di cui all'art.117, terzo e quarto comma della Costituzione, tenuto conto degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e dei principi di efficacia, economicità, di efficienza e riduzione delle spese, individua, quali dimensioni territoriali ottimali e omogenee per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, e da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti negli altri casi, mediante Unioni, di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, o mediante convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, i seguenti otto Ambiti, con i Comuni ad essi appartenenti, come individuati nell'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente legge:

- a) Ambito "L'Aquila";
- b) Ambito "Sulmona";
- c) Ambito "Avezzano";
- d) Ambito "Chieti";
- e) Ambito "Lanciano";
- f) Ambito "Vasto";
- g) Ambito "Pescara";
- h) Ambito "Teramo".

2. Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano anche ai Comuni, con popolazione fino a 1.000 abitanti, che scelgono di costituire una Unione di Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 135, oppure scelgono di stipulare una o più convenzioni tra Comuni, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, di durata almeno triennale, per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti.

3. Le dimensioni territoriali, di cui al comma 1, si applicano, altresì, anche ai Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, facenti parte di una Unione di Comuni già costituita alla data del 7 luglio 2012, tenuti ad optare, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, o per la costituzione di una Unione o la stipula di una o più convenzioni di durata almeno triennale, per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali nel caso dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, come modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, ovvero per l'esercizio associato di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici loro spettanti, nel caso di Comuni fino a 1.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.

4. Le dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, relativamente alle funzioni del sociale e dei rifiuti, sono demandate alla legislazione regionale di settore.

5. Ai fini della presente legge alle forme associative di Unioni o convenzioni previste dai commi 1, 2 e 3, possono aderire anche Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

6. Le Unioni o le convenzioni sono costituite all'interno della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica, di cui al comma 1, e nel rispetto dei limiti demografici minimi, ossia della complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 156, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, così come individuati con deliberazione di Giunta regionale.

7. Ai fini della presente legge è possibile derogare, in via eccezionale, a quanto disposto dal comma 6, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) mancanza di contiguità territoriale con Comuni obbligati a gestire in forma associata funzioni/servizi comunali;
- b) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, di costituire forme associative ricadenti nel territorio di una singola provincia con conseguente possibilità di costituire forme associative interprovinciali;
- c) situazioni orografiche tali da non consentire il rispetto di quanto disposto al comma 4;
- d) impossibilità, da parte dei Comuni obbligati, posti a confine di ciascun ambito, di costituire forme associative ricadenti nel territorio dello stesso ambito di cui fanno parte. In tali casi gli enti interessati, nella convenzione o nell'atto costitutivo e nello Statuto della forma associativa, indicano le oggettive motivazioni che giustificano la deroga.

8. Il rappresentante legale dell'Unione o del Comune capofila in caso di convenzione, trasmette alla Giunta regionale, Direzione regionale competente in materia di enti locali, l'atto costitutivo e lo Statuto, di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 o di cui all'art. 16 della L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2 della legge

7 agosto 2012, n. 135, o la convenzione, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, nonché una relazione con i risultati attesi in termini di efficienza ed efficacia.

9. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, non avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con L. 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.

10. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti qualora, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2013, avvalendosi della facoltà loro riconosciuta dall'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, avanzino alla Regione una proposta di Unione di Comuni non conforme a quanto stabilito dalla vigente legislazione statale e regionale, sono tenuti ad istituire una Unione di Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, con L. 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.

11. La Regione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sancisce l'istituzione delle Unioni di Comuni costituite da Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti in conformità a quanto stabilito dall'art. 16, comma 5, del D.L. 138/2011, convertito con L. 148/2011, e sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012.

12. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'inserimento delle forme associative, costituite nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, nel Programma di riordino territoriale, di cui all'art. 11, commi 1 e 2.

13. La Regione eroga contributi annuali alle forme associative, costitutesi ai sensi dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse finanziarie stanziare in bilancio. La Giunta regionale stabilisce, annualmente, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi.

14. La Regione promuove azioni di accompagnamento e sostegno ai Comuni per l'avvio e l'entrata a regime dell'esercizio in forma associata di funzioni/servizi comunali. A tal fine può avvalersi dell'ausilio di atenei universitari e di soggetti pubblici o privati specializzati, individuati secondo la vigente normativa";

- Ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, inoltre, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, è stato demandato alle Regioni l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e la definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, oltre all'istituzione o alla designazione degli enti di governo degli stessi, prevedendosi che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo siano esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del citato articolo (art. 3 bis, co. 1 bis);
- In attuazione di quanto sopra, con Legge Regionale 21 ottobre 2013 n. 36, la Regione Abruzzo ha dettato nuove norme per l'organizzazione territoriale e l'esercizio appropriato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, già esercitate dall'Autorità d'Ambito di cui all'art. 7 della L.R. n. 45/2007, istituendo l'Ambito Territoriale Unico Regionale denominato "ATO Abruzzo" e l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), il cui Direttore Generale ha il compito, in particolare, di provvedere: a) all'affidamento del servizio; b) alla gestione del contratto di servizio;
- Con rispettive deliberazioni consiliari i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte hanno approvato lo schema di Convenzione dell'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (A.G.I.R.), trasmesso con nota della Regione Abruzzo-Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia-Commissario Unico Straordinario prot. n. 109267 del 17/4/2014;

### **PREMESSO ALTRESÌ CHE:**

- La Regione Abruzzo, con D.G.R. n. 420 del 4/6/2013, ha statuito l'approvazione dello Strumento Attuativo Diretto (SAD) per l'utilizzo degli stanziamenti di cui alla Linea d'Azione IV.1.2.a. Intervento 1 "Programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del riciclo per comuni", del FAR-FAS 2007/2013, stabilendo, tra l'altro, le seguenti modalità di co-finanziamento dei progetti dei Comuni: a) "co-finanziamento" regionale denominato "quota base", secondo fasce demografiche di popolazione del Comune, pari al 70% del costo complessivo del progetto;
- b) "co-finanziamento" comunale, pari al 30% del costo complessivo del progetto;
- c) "quota premiale" regionale pari al 100% del contributo del 30% riferito alla "quota base" di cui alla lett. a);
- d) Per i Comuni che hanno beneficiato del co-finanziamento regionale di cui alle DUR n. 1090/06 e n. 468/08, il contributo regionale di cui alla Tab. 1 dell'Allegato 1 alla delibera, riferito alla "quota base", è ridotto del 30%;
- Conseguentemente, con delibere delle rispettive Giunte Comunali, i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte hanno approvato il Protocollo di intesa per la gestione associata del servizio di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani, nonché il Progetto unico per l'attivazione ed il miglioramento di un sistema di raccolta differenziata "porta a porta", da sottoporre alla Regione Abruzzo per conseguire i benefici di cui alla citata D.G.R. n. 420 del 4/6/2013;
- Con Determinazione dirigenziale n. DA21/163 del 03.11.2014 la Regione Abruzzo ha ammesso a finanziamento i Comuni di Carsoli, Oricola, Rocca di Botte e Pereto, per la realizzazione del Progetto unico suddetto;
- Successivamente, in rapporto alla necessità manifestatasi di dover rimodulare il progetto unico di cui sopra e in riscontro a nota del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Carsoli in data 30.09.2014, Prot. n. 8121, la Regione Abruzzo, con nota Prot. n. 308083 del 19.11.2014, ha comunicato di aver giudicato positivamente l'ammissibilità della richiesta avanzata dal Comune di Carsoli, con i Comuni di Oricola, Rocca di Botte e Pereto, al fine di garantire l'implementazione del servizio a partire dal mese di gennaio 2015;
- Conseguentemente, con deliberazioni giuntali i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte hanno riapprovato/stanno riapprovando il Progetto unico per l'attivazione ed il miglioramento di un sistema di raccolta differenziata "porta a porta";

### **CONSIDERATO:**

- Che la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni, in quanto, come previsto dal 205 del D.Lgs. n. 152/2006, i Comuni che non attuano la raccolta differenziata secco/umido nelle percentuali prescritte dalla legge nazionale e regionale incorrono in sanzioni economiche al momento del conferimento a discarica;
- Che il convenzionamento tra Comuni costituisce una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi di competenza comunale in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;
- Che i Comuni di Oricola, Rocca di Botte e Pereto, in considerazione della loro dimensione demografica, soggiacciono all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali di cui alla normativa sopra richiamata, ivi inclusa quella attinente alla organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alla riscossione dei relativi tributi;
- Che il Comune di Carsoli, seppure formalmente non tenuto ad aderire all'associazionismo obbligatorio di cui alla normativa innanzi richiamata, ha comunque manifestato la volontà di aderire alla gestione in forma associata alla organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per evidenti ragioni di opportunità e convenienza, tenuto conto del miglioramento in termini di efficienza, efficacia ed economicità che l'esercizio associato della funzione è volto a produrre;

**RILEVATO** che le Amministrazioni comunali in epigrafe indicate si sono più volte confrontate sul tema, attraverso i propri rappresentanti, approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione della funzione comunale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e che hanno infine raggiunto l'intesa per la gestione in forma associata mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 della suddetta funzione;

- che la convenzione potrà essere attivata previa deliberazione da parte dei Consigli Comunali aderenti alla con le quali gli Enti firmatari hanno approvato o approveranno lo schema della presente Convenzione.

- Le Parti concordano che la necessità della gestione congiunta della funzione di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nelle more della definitiva attivazione dell'ATO Abruzzo di cui alla L.R. n. 36/2013 e della relativa gestione, attinge il proprio fondamento:

- a) Nella competenza in capo ai Comuni della materia afferente la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa ai sensi dell'art. 198, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006, dovuta alla circostanza che non è stato ancora individuato il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art. 202, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
- b) Nella consapevolezza che, in ogni caso, la gestione congiunta della funzione risponde alla necessità di realizzare economie di scala che razionalizzino le modalità di svolgimento delle prestazioni, abbattendo i costi e permettendo un più elevato grado di soddisfacimento dei bisogni dell'utenza.

I Comuni perseguono, inoltre, l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nella materia in questione. A tali fini l'Ufficio Associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Ente, provvede:

- a) allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle amministrazioni;
- b) allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- c) allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale.

Resta in ogni caso salva la competenza dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani (AGIR) in ordine alle funzioni indicate dalla L.R. n. 36/2013 e s.m.i., nonché la competenza esclusiva di ogni singolo Comune relativamente alla determinazione delle tariffe TARI con riferimento al proprio territorio

Il convenzionamento della funzione è finalizzato a:

- gestire e controllare efficacemente il territorio e di salvaguardare l'ambiente;
- migliorare la qualità del servizio erogato, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
- razionalizzare la spesa per la gestione del servizio;
- assicurare una gestione professionale qualificata, unitaria e semplificata di tutte le procedure inerenti il servizio;
- garantire l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio della funzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio della funzione;
- rafforzare e armonizzare i sistemi di coesione territoriale.

Periodicamente i Comuni convenzionati provvederanno a verificare l'andamento della gestione associata, anche per avanzare proposte per il suo miglioramento ed efficientamento.

Il Comune di Carsoli assume il ruolo di Comune Capofila, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, con le seguenti competenze:

- curare gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla Convenzione;
- presentare le richieste di contributo per l'acquisto di mezzi e materiali agli Enti sovracomunali, restando inteso che ciascun Comune potrà presentare richiesta in modo autonomo laddove espressamente previsto dalla normativa;

- gestire i fondi ed amministrare i beni a disposizione per la gestione della funzione oggetto della presente Convenzione;
- determinare l'ammontare dei costi di gestione direttamente riconducibili all'esercizio della funzione in forma associata, nonché di quei costi che l'Ente Capofila indirettamente sopporta in ragione dell'esercizio della medesima funzione convenzionata, costi che vanno ripartiti tra i Comuni convenzionati con le modalità di cui al successivo art. 7. Su tale determinazione dei costi si basa la proposta, da parte Responsabile dell'Ufficio Associato-Referente dei Comuni, del piano annuale delle spese da sottoporre all'approvazione della Consulta dei Sindaci.

Per l'espletamento delle attività di cui sopra, il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici, con il supporto delle strutture e degli uffici messi a disposizione dagli altri Comuni aderenti.

Presso il Comune Capofila è istituito l'Ufficio Associato preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione associata delle attività inerenti la funzione di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con a capo un unico Responsabile dell'Ufficio, individuato dalla Consulta dei Sindaci e nominato dal Sindaco del Comune Capofila.

Spetterà all'Ufficio Associato, in particolare, la predisposizione del Capitolato e degli atti di gara finalizzati all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio. A tale riguardo, si prevede sin da ora che il Capitolato suddetto debba prevedere:

- 1) La previsione della risoluzione automatica dell'affidamento in caso di intervenuta individuazione del soggetto gestore da parte dell'Ente di governo dell'ATO competente o dal Prefetto di L'Aquila, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 150/2013, convertito in legge n. 15/2014, e salvo che l'Ente gestore individuato dall'ATO ovvero il Prefetto non ritengano di subentrare nel contratto medesimo;
- 2) L'espletamento della gara ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la individuazione del soggetto cui affidare il servizio;
- 3) L'effettuazione di tutte le attività di gara e la gestione delle eventuali fasi di contenzioso anche stragiudiziale che dovessero insorgere;
- 4) L'effettuazione di tutte le attività successive alla gara e propedeutiche alla stipulazione del contratto di appalto;
- 5) La stipulazione del contratto di appalto.

Il Responsabile dell'Ufficio Associato specifica gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci in calendari e programmi operativi di lavoro, da realizzarsi sul territorio di tutti i Comuni associati. Egli è responsabile verso i Sindaci dei Comuni aderenti in ordine alla predisposizione dei servizi, ai risultati dell'attività e delle relative verifiche.

Il Responsabile dell'Ufficio Associato esercita le funzioni organizzative e gestionali previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (AGIR, Regione, Provincia, Comuni, associazioni di cittadini o di professionisti, ecc.). Allo stesso è attribuita la responsabilità e la direzione della funzione associata di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché ogni altro aspetto relativo alla gestione del personale. In particolare, è attribuita al medesimo la gestione tecnica ed amministrativa della funzione, inclusa l'adozione dei provvedimenti amministrativi.

Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti degli altri Comuni aderenti, nei confronti dei quali svolge attività di coordinamento. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti, periodicamente ovvero quando ne ravvisi la necessità, presso la sede del Comune Capofila o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

La gestione dei rapporti finanziari, per la parte dei costi relativi alla gestione della raccolta e del conferimento dei rifiuti, coperti dalle entrate della tassa rifiuti solidi urbani, sarà regolata secondo il principio di cui all'art. 62 del D.Lgs. 507/1993, per cui la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, situati nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque reso in maniera continuativa.

I Comuni aderenti alla Convenzione, per finanziare le attività della funzione, stanziavano nei rispettivi bilanci la quota annuale ritenuta necessaria per lo svolgimento associato della funzione, il cui importo verrà definito annualmente dalla Consulta dei Sindaci e stanziata dai Consigli comunali in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

Tenuto conto delle indagini effettuate dai competenti tecnici comunali, si conviene che la spesa per la gestione associata della funzione sarà ripartita tra gli Enti convenzionati sulla base dei seguenti parametri:

- a) Il quantitativo di rifiuti prodotti da ciascun Comune convenzionato e raccolti nel rispettivo territorio secondo i dati all'uopo comunicati dal gestore della raccolta;
- b) Il numero di utenze attive nel territorio comunale di ciascun Comune convenzionato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di riferimento,

e secondo il seguente algoritmo di calcolo:

$$Q_c = \left[ \frac{(U_c \cdot 100)}{U_t} + \frac{(R_c \cdot 100)}{R_t} \right] / 2$$

SIMBOLO	DESCRIZIONE
Uc	utenze comune
Ut	utenze totali
Rc	$\sum$ FSR + FO singolo Comune
Rt	$\sum$ FSR + FO Totale Comuni
FSR	frazione secca residua (indifferenziata) RSU
FO	frazione organica RSU

Qc = percentuale di ripartizione del costo di appalto per singolo comune

Le quote dovute da ciascun Comune, così come i contributi di Enti pubblici e privati, dovranno confluire entro il 15 di ciascun mese nelle casse del Comune capofila su apposito e specifico capitolo di bilancio.

Le spese generali della funzione (gestione, manutenzione, attrezzature, cancelleria, corsi, ecc.) e le spese che indirettamente l'Ente Capofila ed i singoli Comuni sopportano in ragione dell'esercizio della funzione convenzionata; ivi incluse eventuali spese di personale, saranno ripartite come segue:

- Per il 50% in parti uguali tra i Comuni aderenti,
- Per il restante 50% in base agli abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,

e saranno rimborsate dai Comuni aderenti al Comune capofila previa rendicontazione annuale predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Associato e approvata dalla Consulta dei Sindaci.

È compito e responsabilità del Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere, in sede di predisposizione del Bilancio preventivo, la spesa necessaria per la gestione associata della funzione, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Consulta dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni associati.

Le spese verranno disposte dal Responsabile dell'Ufficio Associato.

La gestione delle risorse finanziarie predette avverrà in conformità ai Regolamenti del Comune Capofila.

Gli Enti convenzionati si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dal Responsabile dell'Ufficio Associato e secondo quanto stabilito in sede di Consulta dei Sindaci.

Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione della funzione associata mantiene il rapporto organico e di dipendenza con l'Amministrazione di appartenenza. Il detto personale è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della Convenzione.

Le spese di retribuzione del personale impiegato nell'esercizio della funzione associata saranno a carico di ciascun Comune di appartenenza e saranno da questo corrisposte direttamente nell'importo di rispettivo inquadramento, compresa la quota relativa alle risorse decentrate e la quota relativa al lavoro straordinario.

Ai fini delle certificazioni di legge (es. conto annuale, Corte dei conti, Inail, Inps, Inpdap, etc.) la competenza è di norma attribuita al Comune di appartenenza, salvo adempimenti specifici in capo al Comune Capo Convenzione.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, lo scrivente esprime parere

favorevole

all'Approvazione dello Schema di convenzione e della relativa delibera di adozione.

Restano fermo gli obblighi da parte dei singoli enti di approvare il presente schema di Convenzione. Si raccomanda inoltre l'Ente, il quale assumerà il ruolo di Comune capofila, di monitorare costantemente i rapporti e gli obblighi finanziari degli altri enti aderenti alla Convenzione.

Chieti, 19/12/2014

L'organo di revisione



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to: Sig. Daniele Imperiale

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: Dott. ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 20.01.2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 20.01.2015

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....

Dalla Residenza comunale, li .....

Il Segretario Comunale  
.....